

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### Sezioni Unite

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 267/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 4 maggio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO - Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

#### **1) RICORSO DEL SIGNOR D'AMBROSIO PIERINO AVVERSO LA REGOLARITÀ DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE VENETO TENUTASI IN DATA 16.10.2010**

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Pierino D'Ambrosio.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### 2° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio BORGIO - Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

#### **2) RICORSO DEL F.C. CANAVESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. FERRARIS FRANCESCO, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. C, PAR. V, NOIF, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2, NOIF – NOTE NN. 6560/1042P10-11/SP/BLP E 6526/1026P10-11/SP/BLP DEL 16.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 29.3.2011)**

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla F.C. Canavese s.r.l. di San Giusto Canavese (Torino), dichiara estinto il procedimento.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### 3° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO - Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

**3) ATTO DI INTERVENTO FALLIMENTO F.C. CATANZARO S.P.A. NEL RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ POMEZIA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 4 C.G.S., ASCRITTA CON NOTA DI DEFERIMENTO N. 6600/901PF/10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011 AL SIG. MAURIZIO SCHIAVON, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 75/CDN DEL 7.4.2011)**

La C.G.F. dichiara inammissibile l'atto di intervento come sopra proposto dal Fallimento F.C. Catanzaro S.p.A. di Catanzaro.

**4) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ POMEZIA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 4 C.G.S., ASCRITTA CON NOTA DI DEFERIMENTO N. 6600/901PF/10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011 AL SIG. MAURIZIO SCHIAVON, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011)**

**5) RICORSO DEL POMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. MAURIZIO SCHIAVON, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POMEZIA S.R.L. - NOTA N. 6600/901PF/10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011)**

**6) RICORSO DEL SIG. SCHIAVON MAURIZIO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 E AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 4 C.G.S. - NOTA N. 6600/901PF/10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011)**

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4), 5) e 6) come sopra rispettivamente proposti dalla Procura Federale, dal Pomezia s.r.l. di Pomezia (Roma) e dal signor Maurizio Schiavon:

- accoglie il ricorso della Procura Federale, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata ed infligge alla Società Pomezia s.r.l. la sanzione della retrocessione all'ultimo posto classifica del Campionato in corso.
- respinge gli appelli del Pomezia s.r.l. e del signor Maurizio Schiavon e dispone addebitarsi le tasse reclamo.

**7) RICORSO DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A. EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTO-REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011.**

**8) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTO-REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011.**

**9) RICORSO DELL'A.C. MILAN S.P.A. EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTO-REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011.**

**10) RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTO-REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011.**

**11) RICORSO DELL'A.S. ROMA EX ARTT. 23 COD. CIV. E 9.15 STATUTO-REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 15.4.2011.**

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 7), 8), 9), 10) e 11), come sopra rispettivamente proposti dalla Juventus F.C. S.p.A. di Torino, dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, dall'A.C. Milan S.p.A. di Milano, dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli, dall'A.S. Roma di Roma, li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

**12) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. BENIGNI ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. E DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7321/1013PF10-11/SP/BLP DEL 4.4.2011, DELL'ART. 85,**

**LETT. B) PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. PER NON AVER PROVVEDUTO AL 14.2.2011, AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 79/CDN del 18.4.2011)**

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata ed infligge al signor Benigni Roberto la sanzione della inibizione per mesi 1 e alla Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio

**Publicato in Roma il 4 maggio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete